
La configurabilità di «nuovi» diritti fondamentali nella Chiesa del terzo millennio

The Definition of «New» Fundamental Rights in the Church of the Third Millennium

RECIBIDO: 29 DE ENERO DE 2015 / ACEPTADO: 26 DE MARZO DE 2015

Massimo DEL POZZO

Professore Straordinario di Diritto Costituzionale Canonico
Facoltà di Diritto Canonico. Università della Santa Croce (Roma)
delpozzo@pusc.it

Resumen: Tras un encuadre metodológico, el artículo propone un *excursus* sobre la configuración y las enumeraciones existentes de los derechos fundamentales, y brevemente y de modo panorámico, sobre la doctrina contemporánea acerca del tema. Se siguen dos órdenes de cuestiones: las críticas y correcciones a la actual formalización de los derechos, y los posibles nuevos ámbitos de tutela que están surgiendo. Junto con las omisiones que se lamentan (falta de sensibilidad para con los carismas y escasez de medios de defensa de los derechos), se pueden verificar avances en el desarrollo de la comprensión jurídica esencial del fiel cristiano en dos sectores sociales: el económico y administrativo (con exigencias de transparencia y eficiencia) y el preventivo y penal (con exigencias de custodia y protección de la infancia). El análisis se cierra con dos consideraciones epistemológicas: sobre la historicidad de los derechos fundamentales y acerca del realismo en la conformación del estatuto del fiel.

Palabras clave: Derechos fundamentales del fiel, Transparencia administrativa, Salvaguardia de la infancia.

Abstract: Having set out the content and methodological contexts of the issue to be addressed, this article briefly examines the definition and various enumerations of fundamental rights, with a likewise brief overview of current thinking in the field. The two research trends followed concern critiques and corrections to deficiencies in the current formulation of rights and the emergence of new areas to be safeguarded. In addition to problems that have already been noted (a failure to sensitively respond to charisms and a lack of means to defend rights), progress as regards the development of essential legal understanding concerning the Christian faithful may be discerned in two social fields: the financial/administrative (transparency and efficiency) and the preventative/penal (the custody and protection of children). The analysis concludes with two epistemological considerations: the historicity of the *iura fundamentalia* and the realism that shapes the nature of the faithful.

Keywords: Fundamental Rights of the Faithful, Administrative Transparency, Protection of Childhood.

1. UNA DELICATA QUESTIONE DI METODO E DI CONTENUTO

diritti del fedele costituiscono probabilmente la più significativa acquisizione della scienza canonica contemporanea e un'introduzione normativa epocale¹. Al di là dell'annosa questione circa la fundamentalità e la valenza del disposto codiciale², la conformazione attuale della legislazione ha suggellato una rivoluzione copernicana nell'approccio alla giuridicità ecclesiale: il recupero della centralità dello statuto ontologico e teologico del battezzato, oscurato dall'influenza dell'autorità e della giurisdizione. Tutti i diritti *in Ecclesia* (anche quelli legati all'organizzazione e al ministero³) derivano in pratica dalla dimensione di giustizia della persona elevata all'ordine soprannaturale. Lo statuto del fedele è divenuto perciò la base e il cardine di tutto l'ordinamento ecclesiale.

Il riconoscimento e la promozione degli *iura fidei* si pone in linea con l'orientamento popolare e missionario richiamato programmaticamente dal Papa⁴. L'attenzione e l'iniziativa personale dei discepoli di Cristo hanno la precedenza sulle prerogative e la responsabilità istituzionale della Chiesa⁵. Il fecondo dibattito della «primavera costituzionale ecclesiale»⁶ sembra essersi

¹ «La codificazione post-conciliare realizza, rispetto alla precedente, “il cambiamento d'identità del soggetto protagonista”, sostituendo al clero il fedele. Il mutamento è tanto radicale da investire tutto l'ordinamento canonico poiché la figura giuridica del fedele trascende sia la figura del laico, vale a dire del fedele che non ha ricevuto il sacramento dell'ordine, sia quella dei ministri ordinati, sia quella di chi ha abbracciato i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, senza mai identificarsi con nessuna di queste. Si impedisce così che uno di questi stati specifici possa essere eretto “a soggetto egemone di tutto il sistema”» (G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Bologna 1991, 9-10) cfr. anche M. DEL POZZO, «Derechos fundamentales», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, Cizur Menor 2013, 209-212.

² Cfr. M. DEL POZZO, *L'annosa questione della «fondamentalità» e la portata dei diritti dei fedeli*, in corso di pubblicazione.

³ Si parla al riguardo di diritti-funzioni o di poteri-funzioni (cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, 226).

⁴ Il collegamento tra natura e missione è intrinseco alla realtà comunitaria ecclesiale: «Ma questo soggetto dell'evangelizzazione è ben più di una istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si tratta certamente di un *mistero* che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale» (FRANCESCO, es. ap. post-sinodale *Evangelii gaudium*, 24-XI-2013, n. 111).

⁵ Al Papa sta a cuore soprattutto chiarire l'abilitazione personale e l'avvenuta presa di coscienza magisteriale (ma non sempre sociale e culturale) della dignità e cooperazione di tutti i fedeli nella realizzazione dell'evangelizzazione. L'ottica della «Chiesa in uscita» (nn. 20-24) dunque guarda verso l'esterno e la periferia più che verso l'interno o il centro ma non disconosce certo la rilevanza anche dell'aspetto istituzionale.

⁶ Abbiamo altrove qualificato come «primavera costituzionale ecclesiale» la decade degli anni '70, ad indicare la freschezza, fecondità e aspettativa che hanno animato la discussione canonistica e

però ormai sopito e arenato nelle secche della formalizzazione positiva e della spiegazione dell'ordine costituito. La spinta apostolica impressa dal Pontefice invita allora a considerare anche le esigenze dei *christifideles* non come una discussione storica o un risultato raggiunto e consolidato ma come una sfida tuttora aperta e stimolante nell'inderogabile rinnovamento ecclesiale. A cinquant'anni dal Concilio Vaticano II⁷ vale la pena dunque porsi quest'interrogativo: *sono concepibili nuovi diritti fondamentali del fedele?* La domanda posta richiede evidentemente una risposta non solo teorica ma pratica: *quali sarebbero dunque questi fantomatici ulteriori diritti?*

Fermo restando il carattere provvisorio e, in parte, provocatorio della presente indagine, prima di entrare nel merito dei quesiti proposti conviene precisare *il senso e la portata dell'operazione* affrontata.

La *questione di metodo* riguarda l'eshaustività o meno del catalogo legislativo: i diritti dei fedeli sono un numero chiuso o aperto? Lo statuto fondamentale del fedele è suscettibile di cambiamenti e integrazioni? Emerge immediatamente che il dover essere cristiano è definito e fissato permanentemente dalla volontà fondatale di Cristo ma richiede una costante opera di individuazione ed esplicitazione e, soprattutto, di adeguamento alla realtà storica⁸. Il popolo di Dio fino alla consumazione finale sarà sempre in cammino nella realizzazione dell'ordine della carità. Bisogna rilevare tuttavia che teoria e prassi della giustizia si intrecciano inscindibilmente ma non sempre in maniera patente. Qualunque giurista non normativista non ha soverchi dubbi nel riconoscere l'imperfezione e contingenza del sistema vigente; un giurista d'impronta legalista al contrario ha maggior difficoltà e resistenza nel confrontarsi con le deficienze della regolamentazione positiva. L'orientamento epistemologico porta però quasi ad invertire le posizioni. Un atteggiamento latamente positivistic⁹, esaltando l'aspetto volontaristico della *lex*, risulta più rigido

teologica in quel complesso e turbolento periodo (cfr. M. DEL POZZO, *Quale futuro per il diritto costituzionale canonico?*, *Ius Ecclesiae* 23 [2011] 587-589).

⁷ La riforma della legislazione ecclesiastica è stata ispirata e motivata dalla svolta ecclesiological del Concilio Vaticano II. Occorre aver sempre presente che l'assetto giuridico è legato costitutivamente alla storicità della condizione umana.

⁸ Il Catechismo precisa che la Rivelazione è completa e definitiva, ma aggiunge: «Tuttavia anche se la Rivelazione è compiuta, non è però completamente esplicitata; toccherà alla fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli» (CCE, n. 66). Il rapporto tra natura e cultura dell'ordine della creazione si riproduce nel piano soprannaturale nell'interazione tra grazia e dimensione secolare. Il cristiano è un essere in costante divenire.

⁹ La famigerata espressione «*quod non est in Codice non est in mundo!*» per quanto non si possa attribuire al Gasparri non è troppo lontana dalla *mens* che ha lungamente ispirato l'impostazione

nell'interpretazione e conseguentemente più propenso al mutamento formale; un approccio realista invece, fondandosi sull'essenza della realtà regolata, è più flessibile (ma non meno rigoroso) nell'esegesi e più attento alla situazione sostanziale. L'argomento d'autorità e l'attaccamento al dettato normativo sarebbe dunque un incentivo alla rivendicazione legislativa e all'innovazione disciplinare. Il criterio razionale riduce viceversa la proliferazione delle istanze e il bisogno di conferme¹⁰. L'apparente incongruenza aiuta allora a comprendere come conservazione e rinnovamento siano concetti ambivalenti e, soprattutto, come l'arte del giurista non debba scadere nel nominalismo dei dati e nel letteralismo del testo. La coerenza procedimentale riduce in pratica (ma non annulla) l'incidenza della figura. La questione insomma non può essere strumentalmente usata per denunciare le insufficienze o i limiti del sistema. L'eventualità della conformazione di nuovi diritti deve partire dunque da un riscontro effettuale e pratico. La certezza e la garanzia delle situazioni giuridiche palesa chiaramente l'utilità della positivazione (concreta percezione storica) formalizzazione (vigenza ordinamentale) delle spettanze basilari. La preponderanza dello *ius* sulla *lex*¹¹ non significa il disconoscimento del titolo e della misura legale di molte attribuzioni e dell'opportunità del riconoscimento formale del dovuto¹². Il giusrealismo rischia altrimenti di sconfinare nell'uso alternativo (ideologico) o esoterico (gnostico) del diritto.

La *questione contenutistica* riguarda la *consistenza* ed *estensione* dei supposti *nova iura fundamentalia*. L'abbastanza diffusa coscienza nella dottrina canonistica circa l'integrabilità e perfettibilità della lista normativa¹³ si complica in ra-

degli studi canonistici: «Sacra haec Congregatio [...] praecepit ac mandat, ut in schola antehac *textus* aptissime nuncupata, in qua *ius* canonicum enitus copioseque praelegitur, ita in posterum eiusmodi disciplina tradatur, ut alumni, non modo Codicis sententia *synthetice* proposita, sed accurata quoque uniusquisque canonis *analysis*, ad cognoscendum et intellegendum Codicem veluti manu ducantur: debent scilicet doctores iuris canonici tradendo, ipso Codicis ordine ac titulorum capitumque serie religiosissime servata, singulos canones diligenti explanatione interpretari» (S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *De novo Iuris Canonici Codice in Scholis proponendo*, 7-VII-1917, AAS 9 [1917] 439).

¹⁰ La disgiunzione è espressa dal noto aforisma: *auctoritas non ratio facit lex, ratio non auctoritas facit ius* (cfr. V. TURCHI, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Napoli 2009, 19).

¹¹ Può bastare richiamare il noto brocardo: *ius quia iustum, non ius quia iussum*.

¹² È bene chiarire subito tra l'altro che l'imperfezione e la carenza tecnica non significa ingiustizia o mancanza di obbligatorietà (cfr. anche J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano 1990, 179-191).

¹³ «Así las cosas, en este título resulta subrayada la igualdad fundamental de los fieles, a través de la declaración, no exhaustiva ni sistemática, del derecho...» (J. FORNÉS, *Introducción Título I*, in

gione del presupposto e della fonte dell'accertamento richiesto. L'elenco vigente è frutto di una precisa e definita visione ecclesiologica¹⁴. L'assenza di un riconoscimento autoritativo indiscusso e conclamato rende più difficile procedere a una definizione attendibile e rigorosa delle integrazioni richieste e ad una disposizione organica coll'insieme¹⁵. L'insidia principale sta appunto nel proporre come nuovo o diverso quanto in nuce già contenuto nell'ampio dettato esistente o far ascendere a un rango primario e basilare quanto ne è solo una derivazione o un'esplicazione. L'enfaticizzazione dottrinale di un aspetto o di un profilo della comunione può infatti compromettere il valore e l'oggettività della proposta. Al contempo disconoscere il margine di discrezionalità e di apprezzamento tecnico insito in ogni scelta legislativa fa scadere nel fessismo e nell'immobilismo antistorico. La costituzione materiale della Chiesa e il suo nucleo primario (i diritti e doveri dei fedeli) non è un progetto ideale da contemplare e ammirare ma la fedele ricezione del dinamismo salvifico del popolo di Dio¹⁶. Pensare a «nuovi» diritti non significa tanto denunciare manchevolezze o inefficienze (diritti precedentemente dimenticati, ignorati o trascurati) quanto migliorare e aggiornare l'apparato di tutela (emersione, affinamento, incremento della sensibilità giuridica).

Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA [eds.], *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1, Pamplona 2002, 54). «I cann. 208-223 del CIC definiscono la situazione giuridica comune di tutti i fedeli nella Chiesa. [...] Nel suo contenuto riflette la maturazione che si è avuta nella ricerca ecclesiologica e canonistica a partire dal Concilio Vaticano II...» (A. MONTAN, *Il popolo di Dio e la sua struttura organica. Schemi di lezione sul Codice di diritto canonico [Libro II - «Il popolo di Dio» - cann. 204-572]*, Roma 1988, 26). «La non esaustività è dovuta principalmente a due motivi. Innanzitutto la natura storica e contingente del catalogo che riflette la storicità dell'autocomprensione della Chiesa» (G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano 2007, 72).

¹⁴ Le codificazioni riflettono ed esprimono l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II: «*Instrumentum, quod Codex est, plane congruit cum natura Ecclesiae...*» (GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25-I-1983, AAS 75 [1983] II, XI).

¹⁵ La reale valenza dei diritti non si comprende isolatamente ma nel reciproco collegamento e nel riferimento ad un insieme definito. In tal senso la premessa concettuale e la classificazione è il presupposto indispensabile di ogni analitica descrizione ed elencazione, cfr. anche M. DEL POZZO, *La classificazione dei diritti fondamentali dei fedeli nella dottrina canonistica*, *Ius Ecclesiae* 26 (2014) 535-554.

¹⁶ Il concetto di «costituzione materiale» è recepito da diversi autori (cfr. ad es. S. GHERRO, *Diritto canonico [nozioni e riflessioni]. I. Diritto costituzionale*, Padova 2011, 33-62 [Cap. II. *La costituzione della Chiesa*]; O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano 2003, 95-103 [*La struttura costituzionale della Chiesa*]). L'assenza di una costituzione formale non esclude infatti l'esistenza di una struttura giuridica primaria e fondamentale dell'ordine sociale giusto del popolo di Dio.

2. L'APPORTO DELLA DOTTRINA CONTEMPORANEA AL MIGLIORAMENTO
DELLO STATUTO DEL FEDELE

La dottrina in materia di *iura fdelium*, fermo restando la diversità dei generi e degli orientamenti¹⁷, può essere ricondotta a *due finalità principali: l'esposizione e la spiegazione* delle prescrizioni codiciali e *la sistemazione e la valutazione* delle novità e scelte operate dal Legislatore. La *schola textus* e, in generale, l'indirizzo esegetico ha privilegiato chiaramente la ricostruzione e l'interpretazione del contenuto delle norme. La c.d. scuola laica¹⁸ e, soprattutto, l'approccio sistematico hanno preferito in genere un discorso più ampio e una visione complessiva e argomentata della *ratio* delle spettanze dei battezzati. L'analisi letterale ed esegetica del disposto e l'indirizzo divulgativo ed esplicativo della regolamentazione vigente possono ritenersi prevalenti e maggioritari¹⁹. Nell'approccio espositivo l'apporto dottrinale è limitato per lo più a puntualizzazioni o chiarimenti ermeneutici; l'impostazione razionale del sistema invece contiene anche giudizi di valore, rilievi critici e linee di sviluppo del modello canonico. Cercando di evitare perniciose contrapposizioni o discussioni ideologiche²⁰, il livello meramente legale è sicuramente utile e significativo per ricostruire una dimensione del bene giuridico ma limita facilmente lo spettro d'osservazione al dato esistente e alla ricognizione dell'ordine costituito, mettendo spesso da parte l'essenza del fenomeno e il dinamismo dell'ordi-

¹⁷ Una panoramica dei diversi apporti dottrinali è svolta da Javier Otaduy (*Derechos de los fieles [1980-2000]*, *Fidelium Iura* 10 [2000] 57-63), chiarendo: «Cada uno se acerca a los textos con su propio bagaje doctrinal y con su propio horizonte hermenéutico. Nadie llega desnudo al momento interpretativo e aplicativo» (58).

¹⁸ Cfr. S. BERLINGÒ, *L'insegnamento del diritto canonico nelle Università Statali italiane. Lo statuto epistemologico di una canonistica laica*, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 10 (1997) 40-66; un inquadramento più generale è contenuto in: C. REDAELLI, *Il concetto di diritto canonico nella canonistica postconciliare*, in C. J. ERRÁZURIZ M. – L. NAVARRO (eds.), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, 71-113.

¹⁹ «La canonistica attuale continua ad essere assai abituata all'uso del metodo esegetico, per cui nell'espone una materia come i diritti e doveri dei fedeli si attiene di solito all'ordine dei canoni del Codice» (C. J. ERRÁZURIZ M., *Presentazione sistematica dei diritti e dei doveri fondamentali del fedele secondo i beni giuridici ecclesiali*, in M. BLANCO – B. CASTILLO – J. A. FUENTES – M. SÁNCHEZ-LASHERAS, *Ius et iura. Escritos de derecho eclesiástico y de derecho canónico en honor del profesor Juan Fornés*, Granada 2010, 393). Illustra la logica di questo fenomeno J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, 75.

²⁰ Cerca di superare il riduzionismo del pensiero canonico attuale agli indirizzi delle scuole prevalenti: G. ZANNONI, *Il diritto canonico nell'ontologia della fede. Il fatto giuridico evento dell'umano*, Venezia 2011, 25-118. L'intento ci sembra lodevole, anche se il risultato richiede probabilmente maggiore chiarezza e ulteriore maturazione.

ne sociale giusto del popolo di Dio²¹. Il contributo innovativo o propositivo sarà legato quindi principalmente a interventi che trascendono intenzionalmente la formalizzazione normativa.

La *dottrina sui diritti fondamentali* ha esposto finora con accuratezza e precisione la portata e la consistenza della *regolamentazione vigente*; in alcuni casi, ha illustrato pure con attenzione e sagacia i presupposti e l'inquadramento del disposto. Il criterio di classificazione o di catalogazione seguito ci sembra un indice abbastanza indicativo della capacità di «decodificazione» del dover essere essenziale del cristiano²². La spinta attuale è protesa logicamente verso la presa di coscienza comunitaria e la compiuta attuazione del disegno legislativo più che verso il ripensamento o l'integrazione dell'apparato di tutela. La constatazione della congenita insufficienza e provvisorietà dello statuto del fedele comunque è abbastanza comune e diffusa tra gli autori²³, all'affermazione di principio non segue in genere alcuna particolare concretizzazione o esemplificazione. La preoccupazione prioritaria sottesa a tale chiarimento in pratica è la precisazione concettuale della valenza umana e storica della «positivazione» raggiunta, non la denuncia di qualche grave manchevolezza o imperfezione. È bene dunque anticipare per onestà che non si registra alcun movimento d'idee definito e consistente di sollecitazione di altri riconoscimenti o di rivendicazione di nuovi diritti. In dottrina non mancano peraltro acuti appunti o censure di carattere generale o puntuale, d'impostazione o di dettaglio, di strutturazione sistematica o di formulazione²⁴. Il benevolo e positivo accoglimento del catalogo dei diritti e doveri non indica dunque un'acritica e indiscussa approvazione del *quomodo* dell'esecuzione.

Riservando al prosieguo della trattazione un più analitico esame dei motivi di critica o di riserva espressi dai commentatori, conviene soffermarsi anzitutto sulla *visione d'insieme*. Il panorama della letteratura canonistica attuale riproduce sostanzialmente le posizioni rilevate nella fase costituente e consoli-

²¹ L'esperienza storica insegna che la mancata percezione dello stacco tra essenza ed esistenza ha condotto all'involuzione nominalistica della metafisica e al tramonto della scolastica. Occorre pertanto evitare la concentrazione sul mero dato normativo vigente e la chiusura sul testo. Il popolo di Dio deve sempre essere inteso come comunità vitale in cammino.

²² Cfr. M. DEL POZZO, *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, *Ius Ecclesiae* 19 (2007) 497-509. L'assonanza dell'espressione aiuta a comprendere come sia necessario uscire dalla ristretta logica del Codice.

²³ *Supra* nt. 13.

²⁴ Cfr. *infra* § 3.

date nella ricezione della codificazione. Nella (non amplissima²⁵) valutazione critica generale dello statuto del fedele si possono individuare *tre tendenze o, piuttosto, atteggiamenti*²⁶: *la contestazione polemica, la parziale insoddisfazione e il moderato compiacimento*. L'opposizione e la protesta preconcepita si sono andate sicuramente attenuando e riducendo senza che si possano considerare completamente archiviate e superate²⁷. Gli altri riscontri segnalati corrispondono ai due principali approcci canonistici moderni (teologico e giuridico). L'apparente profondo contrasto tra il gradimento e la disapprovazione è mitigato invero dal rispetto per l'autorità e dallo spirito di comunione (che non si riscontra nel dissenso polemico) e da una contrapposta forma di riconoscimento o di delusione²⁸. Ai limiti tecnici e formali denunziati dagli uni si contrappongono quelli contenutistici e sostanziali lamentati dagli altri²⁹. Il rimpianto da «conquista dimezzata» o viceversa da «occasione perduta» non cancella minimamente il valore e l'importanza del risultato ottenuto. La posizione di Corecco continua a rappresentare probabilmente il fronte più autorevole e influente di contenuta delusione³⁰. Il principale motivo di rammarico di questa linea di pensiero concerne la mancata enfattizzazione e valorizzazione del carisma³¹. Il rilievo non denota però una carenza puntuale e circoscritta ma un difetto d'impostazione più generale. Un'eco della rimostranza corecchiana è presente an-

²⁵ Non esistono troppi tentativi di riformulazione o reimpostazione dello statuto del fedele, cfr. anche M. DEL POZZO, *La classificazione dei diritti dei fedeli...*, cit., 537-540.

²⁶ Si tratta infatti di riscontri e reazioni più che di articolate e organiche espressioni scientifiche.

²⁷ Cfr. ad es. L. ZANNOTTI, *La Chiesa e il principio di autorità. Una riflessione sugli elementi essenziali del diritto canonico*, Torino 2012.

²⁸ I due fronti riconducibili a Lombardía e a Corecco hanno trovato motivi di soddisfazione per l'accoglimento di alcune tesi e argomentazioni e delusione per altre, si pensi alla questione della fondamentalità e giustiziabilità dei diritti o alla mancata espressa ricezione del fattore carismatico (ben spiega il contesto storico e i contegni dottrinali assunti J. OTADUY, *Derechos de los fieles...*, cit., 45-63).

²⁹ Ci sembra che i due generi di osservazioni segnalate non stiano sullo stesso piano.

³⁰ D. Le Tourneau, che riconduce le sistemazioni attuali a tre posizioni, menziona espressamente «La classification de Corecco» (*Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Montreal 2011, 107-108), L'impostazione è stata in parte ripresa da L. GEROSA, *Diritto canonico. Fonti e metodo*, Milano 1996, 35-39 e G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, Cinisello Balsamo 2006, 55-62 (*La Chiesa come popolo di uguali e ineguali e la sua struttura carismatico-istituzionale*).

³¹ «Un raffronto tra il catalogo del Vaticano II e quello del CIC permette di stabilire che il CIC [...] ha recepito tutte le disposizioni enucleate in modo esplicito dal Concilio come doveri-diritti del fedele, ad eccezione di una: quella concernente il diritto dei laici (attribuibile comunque a tutti i fedeli) di esercitare il proprio carisma» (E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, in E. CORECCO, *Ius et Communio. Scritti di diritto canonico*, 1, Lugano-Casale Monferrato 1997, 498).

che nella relazione svolta dal prof. Bonnet nel Congresso del 2004 che costituisce una delle più recenti e specifiche trattazioni del tema dei nuovi diritti fondamentali³². L'insigne docente, segnalata l'ampia questione pregiudiziale, si limita a presentare, senza pretesa di completezza e speciale approfondimento, un paio di istanze emergenti nella pastorale ecclesiale contemporanea³³.

3. LE POSSIBILI MODIFICHE E CORREZIONI DEL TESTO LEGALE SEGNALATE DAI COMMENTATORI

La ricerca di possibili novità o cambiamenti nello statuto del fedele non può prescindere dall'attenta valutazione del presente dettato normativo e di quanto vi è già contenuto. Difficilmente l'invenzione o l'innovazione proposta sarà infatti originale in modo assoluto³⁴. Prima di supporre manchevolezze e introdurre modifiche conviene pertanto esplicitare e ricostruire meglio la portata delle disposizioni vigenti, senza forzarle o snaturarle. Il tema suggerisce anzitutto la ricognizione dei *limiti nella formulazione e disposizione dell'esistente* e, quindi, l'individuazione dei fronti emergenti o delle linee di sviluppo del sistema. Non abbiamo la pretesa di sintetizzare organicamente i rilievi o gli appunti critici formulati ma cercheremo almeno di indicare le *principali tipologie di pretese disfunzioni* con alcune esemplificazioni.

3.1. *L'erronea qualificazione o classificazione dei diritti*

La prima forma di inesattezza concerne la *collocazione sistematica dei diritti fondamentali*. Un minimo di rigore concettuale implica una chiara differenza tra lo statuto del fedele e quello del laico³⁵. Come già rilevato, la gene-

³² Cfr. P. A. BONNET, *I diritti-doveri fondamentali del fedele non formalizzati nella positività canonica umana*, in *I diritti fondamentali del fedele. A vent'anni dalla promulgazione del Codice*, Città del Vaticano 2004, 115-173 (spec. 131-143).

³³ Oltre al diritto dovere all'esercizio dei propri carismi, si menziona il diritto-dovere del fedele migrante alla salvaguardia della propria autenticità ecclesiale (ivi, 143-155).

³⁴ Si tratterà presumibilmente di una derivazione o specificazione desumibile dai principi *iure divino* già dichiarati o esplicitati.

³⁵ Cfr. Á DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona 1969, di cui E. Molano sottolinea l'importanza storica: «Para un estudio de los principios teológicos y jurídicos que habrían de inspirar la nueva legislación sobre los derechos y obligaciones de los fieles es fundamental el libro de Á. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona 1991» (*Derecho Constitucional Canónico*, Pamplona 2013, 170, nt. 2).

si del testo legale non ha favorito troppo il chiarimento sull'esatta consistenza degli *iura fidelium* e ha determinato una certa confusione o sovrapposizione con la posizione del laico. Il desiderio di promuovere e incentivare l'apporto della condizione laicale, recependo le indicazioni conciliari³⁶, ha determinato l'esigenza di «creare» un'apposita normativa assente nella codificazione precedente³⁷. La considerazione e, in parte, l'intenzionale dilatazione di tale sfera personale in alcuni casi ha attratto o assorbito per ragioni di prevalenza o appropriazione delle spettanze comuni e generali³⁸. La *linea di demarcazione tra ciò che è proprio del fedele e ciò che è specifico del laico*, ancorché chiara nei presupposti e nell'impianto, non è insomma sempre altrettanto chiara e luminosa nella concreta determinazione. Alcuni obblighi e diritti dei fedeli laici dovrebbero essere ascritti agli *omnium christifidelium obligationes et iura*.

La dottrina ha rilevato un'insufficienza o confusione di questo tipo in diverse fattispecie a seconda dei diversi autori. Corecco, ad esempio, rilevando in generale un'impostazione di politica legislativa di promozione del laicato³⁹, ha ritenuto estensibili a tutti i fedeli le previsioni dei cann. 225 § 1, 229 §§ 1-3, 231 §§ 1-2⁴⁰. Le esigenze relative all'impegno apostolico, all'adeguata formazione e agli oneri retributivi non sembrano riconducibili solo alla condizione laicale, anche se acquistano una speciale valenza e connotazione in riferimento all'indole temporale e alla realtà familiare⁴¹. In maniera più rigorosa Hervada ha rilevato come il disposto del can. 227 non possa essere riferito solo allo statuto del laico, ma vada assicurato a tutti i fedeli. La *libertas in temporalibus*, tra l'altro, circoscrivendo le competenze ecclesiastiche, concerne un aspetto

³⁶ Cfr. in particolare LG (cap. IV-V) e AA.

³⁷ Il can. 682 del CIC 1917 si limitava a precisare: «Laici ius habent recipiendi a clero, ad normam ecclesiasticae disciplinae, spiritualia bona et potissimum adiumenta ad salutem necessaria». La condizione del chierico e del religioso invece ricevevano già un'adeguata considerazione nella legislazione previgente.

³⁸ L'operazione redazionale legata all'ampliamento dei cann. 224-231 non può considerarsi meramente «ideologica» o pedagogica, come pure sostenuto (cfr. ad es. *infra* nt. 39), ma risponde talora a criteri di riscontro pratico (il matrimonio e la famiglia) oltre che teologici.

³⁹ «[...] il CIC più che tentare di fissare con rigore dottrinale e giuridico i doveri-diritti esclusivi dei laici, la cui secolarità cambia secondo che essi vivano nel mondo, o in un Istituto religioso o in un Istituto secolare, ha preferito fare una politica promozionale del laicato, utile nel contesto storico attuale, ma contingente dal profilo dottrinale e tecnico-giuridico» (E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti...*, cit., 498).

⁴⁰ Cfr. E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti...*, cit., 497-498.

⁴¹ L'analisi corecchiana appare forse un po' approssimativa e condizionata dalle osservazioni generali svolte.

essenziale e caratterizzante della costituzione della Chiesa⁴². Il professore di Navarra ritiene comunque che un rilievo primario debba essere riconosciuto anche alle attribuzioni del Titolo II CIC⁴³. Anche Feliciani e Incitti, pur senza una puntuale esemplificazione, imputano all'attuale codificazione delle deficienze sistematiche⁴⁴. L'accorpamento del diritto al rito e alla spiritualità (can. 214) è stato biasimato e criticato. L'abbinamento ingenera infatti equivoci e confusioni e non valorizza sufficientemente una manifestazione molto importante del principio di varietà⁴⁵.

Una valutazione più complessa e articolata concerne i *diritti umani*. L'immediata vigenza del diritto naturale nell'ordinamento canonico, non esclude l'opportunità di riconoscere anche le relative attribuzioni. La ricezione di un limitato fronte di tutela è stata una dimostrazione di sensibilità e al contempo di prudenza⁴⁶. In letteratura è stato oggetto di riserve o di contestazioni tanto l'incompletezza ed esiguità dell'attuale previsione⁴⁷ tanto la valenza e l'imposizione (giudicata eccessivamente «civilistica» o «naturalistica») del vigente quadro normativo⁴⁸. Evidentemente il rigore epistemologico porterebbe a se-

⁴² Il dualismo cristiano appare come una decisiva e innovativa acquisizione del messaggio evangelico. In merito cfr. anche V. PRIETO, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile*, Roma 2003, 22-24.

⁴³ «I diritti ed i doveri dei fedeli enunciati nel CIC –tra cui ricomprendo quelli che nel Codice vengono attribuiti ai laici– sono veri diritti e doveri fondamentali di livello costituzionale, sicché prevalgono sulle norme che non appartengono al livello della legge costituzionale, e tutte tali norme devono essere interpretate secondo i richiamati diritti e doveri» (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista...*, cit., 132).

⁴⁴ «[...] contro i progetti dei canoni in questione –originariamente contenuti negli schemi della Legge fondamentale della Chiesa– si sono appuntate diverse critiche. In particolare si è rilevato che le evidenti deficienze di carattere sistematico non consentivano di cogliere i criteri seguiti nella formulazione e si è pure osservato che gli obblighi morali risultavano talvolta confusi con quelli giuridici mentre i diritti dei battezzati non venivano sempre distinti da quelli umani» (G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., 24); «Analogamente, la non adeguata sistematica scientifica, che a volte si riscontra e che oltre alla novità è da addebitare al complesso cammino legislativo con le diverse formulazioni in diversi gruppi di studio, è all'origine di una formulazione che si presenta carente dal punto di vista di tecnica legislativa» (G. INCITTI, *Il popolo di Dio*, cit., 73; lo stesso A. rileva come ulteriori limiti nella formulazione del catalogo nel codice la non completezza del disposto, la formulazione generica di alcune fattispecie, la non univoca terminologia utilizzata, il linguaggio troppo esortativo, la ripetitività di alcune tematiche, 72-73).

⁴⁵ Cfr. E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti...*, cit., 499 e 506; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., 116. La spiritualità sembra una mera derivazione dell'appartenenza rituale.

⁴⁶ L'apertura registrata è stata frenata da una cautela e misura forse eccessiva.

⁴⁷ G. Lo Castro riguardo all'attuale formalizzazione dei diritti del fedele riscontra una sorta di «clausola generale di affievolimento» (*I soggetti e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985, 238-248).

⁴⁸ Cfr. E. CORECCO, *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione*, in *Ius et Communio*, 260-264.

parare o differenziare i cann. 220 e 221. Senza entrare nel merito di dispute peraltro piuttosto risalenti, ci sembra tuttavia che l'accentuazione del profilo soprannaturale o un esasperato purismo deontologico non giovi alla percezione dell'unitarietà del fenomeno giuridico e alla salvaguardia del bene comune ecclesiale contemporaneo⁴⁹. Come è stato giustamente osservato, parecchi diritti naturali assumono una particolare connotazione ed esigenza *in Ecclesia* e meritano una specifica considerazione⁵⁰; non è pertanto né agevole né troppo utile pretendere di restringere gli *iura fidelium* alla stretta essenzialità dei beni salvifici⁵¹.

3.2. *Le ripetizioni e le puntualizzazioni ridondanti*

Un altro settore di appunti critici riguarda *le reiterazioni e la prolissità nella formulazione del disposto*. L'inesperienza del sistema ecclesiale nella ricezione dei diritti fondamentali ha fatto sì che il Codificatore eccedesse talora nel difendere il principio gerarchico e nell'assicurare le prerogative dell'autorità. Il rilievo si riferisce più alla formulazione e alla tecnica legislativa (appesantimento e ridondanza delle proposizioni) che alla sostanza delle prescrizioni, ad ogni modo evidenzia la viva preoccupazione per la protezione della *communio* e il rispetto della Gerarchia. La salvaguardia del peculiare assetto della comunione (*communio hierarchica*), non sembra comunque ostativa al pieno riconoscimento dei diritti di libertà e all'introduzione di un sano garantismo. La percezione di una certa prevenzione e diffidenza può depotenziare la condizione attiva e partecipativa dei fedeli e la stessa *forma mentis* dell'interprete. Il clima di contestazione e polemica, molto diffuso negli anni settanta⁵², probabilmente ha motivato un atteggiamento accorto e guardingo. Ad una visione serena e distaccata *ex post* alcune precisazioni o incisi appaiono quindi superflui e poco incoraggianti. L'auspicabile concordia e armonia nel popolo di Dio non è frutto dell'enfasi verbale ma della cultura della condivisione e della giustizia.

⁴⁹ Come vedremo meglio tra poco (*infra* § 4.1.2), il limite principale concerne proprio l'effettività e incisività della tutela apprestata.

⁵⁰ Si pensi ad es. ai diritti di associazione, di riunione, d'opinione, ecc.

⁵¹ Al di là dei beni strettamente salvifici, la giuridicità ecclesiale riguarda anche beni umani strumentali (cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Presentazione sistematica...*, cit., 404-405).

⁵² Questo fenomeno o contesto ci sembra il principale motivo dell'archiviazione della LEF, cfr. anche D. CENALMOR PALANCA, *La Ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*, Pamplona 1991, 191-242.

Il superamento di ogni residuo di concezione dialettica tra libertà e autorità, retaggio del costituzionalismo secolare, è la premessa quindi di un più maturo assetto legale.

Un esempio emblematico delle preoccupazioni soggiacenti al riconoscimento dello statuto del fedele è il contenuto dal can. 223⁵³. La poco felice formulazione del dettato normativo tradisce una prospettiva restrittiva e un po' sfuocata della giuridicità. La clausola generale adoperata, non a caso sottoposta a serrata critica da diversi autori, oltre che ampollosa, manca di una stringente logicità⁵⁴. La stessa disgiunzione tra diritto ed esercizio risente di una certa artificiosità. Anche in altri punti emerge comunque un analogo tenore o un'impostazione simile, basti pensare all'enunciazione dei cann. 212 § 2, 214, 218. Sovente il richiamo alla riverenza e all'ossequio dovuti non fa che ribadire o esplicitare quanto già sancito dal can. 209. Il timore di perniciose derive democratizzanti non dovrebbe condurre alla falsa impressione di un persistente autoritarismo gerarcologico. Il disposto risente della mentalità e della prassi del governo ecclesiastico più che di equivoci teorici o speculativi⁵⁵.

⁵³ «§ 1. Nell'esercizio dei propri diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni, devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri. § 2. Spetta all'autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli» (can. 223 CIC).

⁵⁴ «La formulazione, certamente non troppo felice, dà l'impressione che possa esistere un diritto contro il bene comune oppure contro i diritti altrui o i doveri rispetto agli altri (due realtà che sono poi coincidenti, giacché i doveri giuridici esistono in funzione del diritto di un altro soggetto), e che il problema riguardi unicamente l'esercizio, essendoci un dovere di tenerne conto. [...] il c. 223 § 2 stabilisce [...] Questa regolamentazione non può mai intaccare le esigenze di giustizia della dignità del battezzato, ossia i diritti fondamentali intesi in senso realistico e concreto» (C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano 2009, 210); «Si tratta di una formulazione difettosa dei limiti dei diritti, perché tanto il bene comune della Chiesa quanto i diritti altrui non costituiscono solo modi di esercizio, ma veri e propri limiti del diritto (non esiste il diritto di ledere il bene comune né quello di ledere i diritti altrui). Parlare poi dei doveri nei confronti degli altri è una ridondanza, perché ad un dovere corrisponde il diritto della persona nei cui confronti si ha il dovere; pertanto, il dovere nei confronti degli altri altro non è se non il diritto altrui» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., 95); «Notevoli perplessità suscita anche la disposizione del can. 223 § 2 [...] la disposizione del can. 223 § 2 è formulata in termini troppo ampi e generici per poter essere considerata accettabile» (G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., 25).

⁵⁵ In altro contesto già rilevavamo: «Il problema attuale è più di mentalità e di categorie che di contenuti e conoscenze. [...] L'insidia maggiore soggiacente ai residui della concezione per stati nella Chiesa è quello di supporre un'implicita impronta aristocratica nell'agire dell'autorità» (M. DEL POZZO, *La nozione giuridico-ontologica di gerarchia*, *Annales Theologici* 27 [2013] 414-415).

3.3. *Le precisazioni e gli affinamenti lessicali*

Un terzo livello di miglioramento del dettato codiciale riguarda *gli aggiustamenti e le introduzioni intratestuali*⁵⁶. La perfezionabilità e integrabilità di ogni tentativo di formalizzazione non prescinde infatti dal riscontro della qualità e completezza dell'elaborazione normativa. Sotto questo aspetto l'attenzione si deve appuntare più sulla fedeltà della ricezione o del riflesso degli insegnamenti conciliari, che fungono da falsariga dello statuto del fedele, piuttosto che sul successivo eventuale progresso e approfondimento del tenore delle disposizioni. In merito, fermo restando l'apprezzamento e la soddisfazione per il risultato conseguito, non mancano doglianze o proposte circa la miglior resa o formulazione dei canoni⁵⁷. I suggerimenti formali o lessicali comportano in genere anche una certa penetrazione o acquisizione concettuale, che influisce sul piano ermeneutico o direttivo, costituendo i diritti fondamentali il fulcro attorno a cui ruota tutta la costituzione materiale della Chiesa⁵⁸.

Talora si è rimproverato in generale al codice vigente una portata troppo dottrinale e magisteriale a scapito della sua consistenza giuridica⁵⁹. Il letteralismo di alcune espressioni non avrebbe rappresentato un'adeguata traduzione dei documenti conciliari in linguaggio tecnico-giuridico⁶⁰. Neppure la previsione dei diritti fondamentali si sottrae spesso alla censura complessivamente formulata⁶¹, anzi in alcuni casi si sottolinea proprio il taglio morale e non obbligatorio di taluni dettami⁶². In un'ottica realista riteniamo peraltro un po' ozioso indagare circa la natura del comando piuttosto che cercare il dover essere essenziale del cristiano che è la fonte ultima di ogni disposizione. La pros-

⁵⁶ Non ci riferiamo qui alle omissioni o all'assenza di diritti che esamineremo oltre (*infra* § 4.2), ma alla lacunosità o imprecisione nella formulazione del dettato codiciale.

⁵⁷ In questa linea un punto di riferimento obbligato restano i lavori redazionali in seno prevalentemente al *Coetus Specialis Studii de Lege Ecclesiae Fundamentalibus*, cfr. ad es. *Communicationes* 6 (1974) 59-72; 8 (1976) 78-108; 12 (1980) 25-47.

⁵⁸ Cfr. D. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux...*, cit., 1-2 (*L'«épine dorsale» du Code*).

⁵⁹ Cfr. E. BAURA, *Parte Generale del Diritto Canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma 2013, 239-244.

⁶⁰ «Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare» (GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, XI).

⁶¹ Si pensi ad es. al can. 210 («Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione»).

⁶² «Bisogna tuttavia ricordare che non tutti i contenuti di questi canoni [208-223] hanno indole giuridica; talora, a proposito dei doveri, accanto ad esigenze di stretta giustizia, vi sono obblighi di natura morale» (P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico. Introduzione - Diritto Costituzionale - Parte generale*, Milano 1984, 98). Cfr. anche *supra* nt. 44.

pettiva segnalata riduce l'incidenza delle supposte imperfezioni. La bontà e accuratezza della formulazione resta ad ogni modo una meta desiderabile anche per la miglior conoscenza e applicazione del disegno legislativo. Sta di fatto che si notano alcune manchevolezze e imprecisioni redazionali. Alcuni autori hanno voluto perciò integrare o sottolineare qualche aspetto non del tutto secondario dello statuto del fedele in riferimento principalmente ai beni salvifici e alle garanzie apprestate⁶³. Il can. 221, come vedremo, ha suscitato non poche perplessità e incertezze circa la sostanzialità del diritto di difesa e la conformità al principio di legalità.

4. L'EVENTUALE AMMODERNAMENTO DELLO STATUTO DEL FEDELE

L'analisi finora proposta, per quanto parziale e lacunosa, evidenzia l'assenza di chiare e definite esigenze di riforma del quadro normativo vigente. La dottrina si è interessata prevalentemente della corretta interpretazione ed esplicitazione della legislazione. La novità stessa della «acquisizione» sembra richiedere infatti la maggior comprensione e applicazione delle potenzialità del modello più che la supposta e incerta riforma o integrazione del contenuto⁶⁴. Al di là del perfezionamento tecnico-concettuale del disposto, interessa però esplorare soprattutto i margini della *rispondenza attuale* e dell'*evoluzione del sistema*. Al riguardo le due possibili linee di ricerca sono date: 1) dalle *esclusioni o trascuratezze nell'originaria enumerazione* e 2) dalla *crescita o cambiamento della sensibilità ecclesiale*.

4.1. *Le omissioni lamentate*

Occorre puntualizzare subito che, a giudizio dei più, il dettato vigente ha recepito abbastanza fedelmente le indicazioni conciliari⁶⁵. L'elencazione codi-

⁶³ Hervada a proposito del can. 213 invoca il riferimento testuale a LG 34, fonte della disposizione: «L'avverbio *abundanter* è fondamentale» (*Diritto costituzionale canonico*, cit., 111); si duole inoltre della formulazione, oltre che dei cann. 221 e 223 (*Pensieri di un canonista...*, cit., 152; *Diritto costituzionale canonico*, cit., 95), anche dello stesso can. 208 introduttivo: «La formula utilizzata non è stata fortunata» (*Pensieri di un canonista...*, cit., 136). Anche Feliciani evidenzia le difficoltà redazionali legate ad una formalizzazione prima inesistente (*Il popolo di Dio*, cit., 24).

⁶⁴ La promozione dei diritti dei fedeli costituisce il canone ermeneutico fondamentale per realizzare l'ordine sociale giusto del popolo di Dio. Ci sembra pertanto che più che affinare o precisare le proposizioni occorra avvedersi pienamente delle potenzialità e delle virtualità dell'uguaglianza e varietà dei battezzati.

⁶⁵ Cfr. M. E. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, *Libro II del CIC. Pueblo de Dios. I. Los fieles*, Valencia 2005, 19-32; G. INCITTI, *Il popolo di Dio*, cit., 11-27.

ciale finale infatti non si è discostata troppo dalle proposte scientifiche formulate sin dalla fine degli anni '60⁶⁶. Il più ampio catalogo predisposto dal *Coetus de laicis* ha comunque trovato sostanziale riscontro, senza gravi lacune⁶⁷. Le omissioni lamentate non sembrano dunque molto caratterizzanti o determinanti. In genere le lagnanze non derivano dalla pretermissione di spettanze risolutive ma dalla presunta insufficienza dell'inquadramento o della prospettiva tecnico-dogmatica.

Le *mancanze denunciate* sono riconducibili principalmente a due ambiti: l'*assenza di uno specifico rilievo del profilo carismatico* e l'*insufficiente garanzia procedimentale dei diritti fondamentali*. I due fuochi di attenzione peraltro possono essere agevolmente ricondotti ai due indirizzi dottrinali prevalenti⁶⁸. Non si tratta comunque tanto di una scontata conseguenza dell'impostazione teorica coltivata e del rifiuto delle proposte all'epoca avanzate quanto della spiccata sensibilità per la componente soprannaturale o prudenziale che integra il fenomeno giuridico ecclesiale⁶⁹. I due generi di appunti marcano comunque una non trascurabile differenza nell'approccio epistemologico al tema.

4.1.1. *La scarsa sensibilità carismatica*

Il codice, com'è noto, ha evitato di menzionare esplicitamente i carismi⁷⁰. Al di là della scelta semantica, un settore consistente della canonistica ha denunciato proprio la mancata ricezione ordinamentale primaria del fattore carismatico⁷¹. Uno dei principali riconoscimenti dell'assise conciliare in merito alla diffusione dell'azione dello Spirito nel popolo di Dio sarebbe pertanto stato estromesso o messo in ombra. Il richiamo a tale carenza sistematica è piuttosto frequente e insistente in letteratura, ma non appare troppo pregnante e significati-

⁶⁶ Cfr. J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Derechos fundamentales y derecho públicos subjetivos en la Iglesia*, Pamplona 1971, 265-271.

⁶⁷ «È facile constatare che nella decisione di sopprimere le disposizione dello *SCH*, la Commissione si sia lasciata guidare non solo dal principio di eliminare doppioni rispetto alla *LEF*, ma anche di sopprimere le fattispecie che potevano essere già implicitamente contenute nella *LEF* stessa» (E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti...*, cit., 496).

⁶⁸ Il rilievo del difetto del fattore carismatico è in linea con l'orientamento teologico, l'osservazione del limite dell'apparato strumentale risponde più all'indirizzo giuridico.

⁶⁹ Non si tratta insomma di deficienze, per così dire, preconcepite e pregiudiziali ma della dimostrazione della peculiare focalizzazione dei diversi approcci.

⁷⁰ Cfr. G. INCITTI, *Il popolo di Dio*, cit., 44 (nt. 37).

⁷¹ Cfr. E. CORECCO – L. GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, Milano 1995, 28-32 (*Il ruolo ecclesiologico-costituzionale del «Charisma»*).

vo in termini sostanziali. La presunta manchevolezza non offusca infatti l'ampia ammissione e protezione della sfera di libertà e varietà dei fedeli desumibile dal dettato legislativo. Le resistenze riguardano piuttosto la caratterizzazione del carisma quale autonomo bene salvifico⁷². La reclamata introduzione porterebbe evidentemente a ripensare l'assetto del sistema, ma non a stravolgerne o estenderne radicalmente i contenuti. Le contestazioni allora derivano prevalentemente dal mancato accoglimento di un disegno costituzionale e di un orizzonte concettuale decisamente alternativo alla razionalità canonica tradizionale⁷³.

In epoca relativamente recente Bonnet è tornato a evidenziare la carenza e l'utilità della *formalizzazione del diritto-dovere all'esercizio dei propri carismi*. La relazione del professore di Teramo riveste particolare interesse per il contesto⁷⁴ e la specificità⁷⁵ della trattazione, anche se premette il carattere solo paradigmatico e indicativo della riflessione proposta⁷⁶. La presentazione sul punto, dopo aver individuato attentamente i passaggi conciliari (LG 12 e AA 3), esamina la varietà e ricchezza dell'orizzonte carismatico attuale della Chiesa, rilevando l'assenza di un quadro normativo di riferimento. Le più sentite mancanze di un esplicito riconoscimento si riferiscono al piano collettivo (ministerialità non sacramentale, movimenti ecclesiali, nuove forme di vita consacrata, ecc.) più che a quello individuale. Alla forza e allo slancio della rivendicazione⁷⁷ non ci pare però corrisponda una chiara formulazione della spettanza e soprattutto la dimostrazione dell'esigenza di un'integrazione dello statuto del fedele. La difficoltà di inquadramento di diversi fenomeni carismatici e/o comunitari esprime la congenita vivacità della realtà ecclesiale più che un'insufficienza strutturale nell'accoglienza di nuovi messaggi o esperien-

⁷² Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa, per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, 200-203.

⁷³ Nel pensiero di Corecco il diritto ecclesiale si configura esplicitamente come *ordinatio fidei* e non come *ordinatio rationis*, superando così l'impostazione tomistica classica.

⁷⁴ Il XXXV Congresso Nazionale dell'Associazione Canonistica Italiana fa il punto sulla situazione dei diritti fondamentali a vent'anni dall'entrata in vigore del codice.

⁷⁵ Il titolo ricalca da vicino l'oggetto della presente indagine.

⁷⁶ Cfr. P. A. BONNET, *I diritti-doveri fondamentali...*, cit., 124.

⁷⁷ «Di fronte alla importanza, alla centralità, alla fundamentalità del carisma nella vita del Popolo di Dio e dei fedeli non può non colpire il *silenzio assoluto* del codice del 1983 al riguardo, anche per la gravissima obbligatorietà di esercizio che un tale dono dello Spirito *necessariamente* comporta, così da essere del tutto impreteribile pure nella costruzione del cammino dei fedeli medesimi verso Dio, che Egli stesso ha voluto venisse forgiato, anche ma imprescindibilmente, attraverso la pratica del dono dispensato "ad utilitatem"» (P. A. BONNET, *I diritti-doveri fondamentali...*, cit., 142).

ze di vita cristiana e presenta il non recondito rischio di confondere il piano costituzionale con il diritto della persona o l'organizzazione ecclesiastica. L'istanza di legittimazione del carisma a livello fondamentale si ispira non a caso a una visione complessiva e assorbente del panorama canonico che stempera un po' la radicalità sacramentale dell'assetto gerarchico⁷⁸.

L'enfasi circa la mancata assimilazione della categoria carismatica in definitiva è più teorica e dottrinale che pratica e operativa. L'impostazione in concreto assunta non compromette oltremodo le aperture ecclesologiche sancite dal Vaticano II. Le esplicitazioni del difetto non hanno troppa rilevanza e consistenza e non giungono dunque ad inficiare la validità del modello di riferimento. Bisogna ammettere peraltro che una certa diffidenza nei confronti del concorso e dell'iniziativa popolare e l'accentuazione del controllo gerarchico possono minare la crescita intensiva ed estensiva del corpo di Cristo⁷⁹. La corretta percezione del principio di varietà sembra sufficiente tuttavia ad assicurare l'adeguata esplicazione personale e comunitaria dei doni dello Spirito⁸⁰. Fare del carisma una sorta di fulcro del sistema dei diritti risulta viceversa rischioso e incerto.

4.1.2. *La carenza nei mezzi di tutela*

Sin dalle prime richieste di introduzione e regolamentazione dei diritti fondamentali si evidenzia lo stretto collegamento tra l'aspetto sostanziale e quello procedimentale, tra il riconoscimento e gli strumenti di difesa, tra la dichiarazione e la garanzia giurisdizionale⁸¹. Il diritto d'altronde è scienza pratica e ogni acquisizione si concreta non nell'intellettualistica o formalistica affermazione del dovuto ma nell'effettiva attribuzione del bene. I sostenitori degli *iura fundamentalia* hanno manifestato non a caso una spiccata sensibilità per la predisposizione dei relativi rimedi giuridici. I cataloghi di proposte insistono *ab origine* sulla necessità di prevedere una confacente tutela dello sta-

⁷⁸ Cfr. G. GHIRLANDA, «Istituzione», in G. CALABRESE – Ph. GOYRET – O. F. PIAZZA, *Dizionario di ecclesiologia*, Roma 2010, 779-784 (*La struttura sacramentale-carismatico-istituzionale della Chiesa*). Non a caso l'Autore è quello più ripreso e citato nel contributo di Bonnet.

⁷⁹ Cfr. *supra* § 3.2.

⁸⁰ Cfr. M. DEL POZZO, *Puntualizzazioni sul principio costituzionale di varietà nel popolo di Dio*, *Ephemerides Iuris Canonici* 54 (2014) 339-373.

⁸¹ «Non autem sufficit iurium definitio, ad eorum efficaciam. Haec iurium necessaria efficacia requirit ut certis atque ordinatis protectionis mediis sint munita» (W. ONCLIN, *Considerationes de iurium subiectivorum in Ecclesia fundamento ac natura*, in *Acta Congressus Internacionalis Iuris Canonici [Romae, in aedibus Pont. Universitatis Gregorianae 25-30 Septembris 1950]*, Romae 1953, 225).

tuto del fedele⁸², all'epoca piuttosto carente. L'indicazione dottrinale è stata recepita come indicazione direttiva della futura legislazione⁸³. L'attuazione del principio è stata però problematica e incompleta. Il clima di dissenso e contestazione nei confronti dell'autorità ecclesiastica ha moderato le ambizioni riformatrici e ridimensionato i progetti iniziali.

La dottrina non ha mancato quindi di rilevare *le supposte incongruenze e le limitazioni nei mezzi di tutela degli iura fidelium*⁸⁴. La comprensione per le motivazioni delle scelte legislative e la necessaria cautela nel proporre le opinioni scientifiche non toglie che ogni insufficienza nell'apparato difensivo comporta un evidente deficit nella sfera giuridica fondamentale dei battezzati: la possibilità e accessibilità della rivendicazione dei diritti è un aspetto caratterizzante dell'effettività della spettanza. Le rimostranze principali riguardano *l'esercizio e il controllo del governo*. L'artificiosità e restrittività del contenzioso amministrativo sminuisce molto il ricorso alla giustizia amministrativa. L'assenza di forme di accertamento in sede locale non lede ma comprime notevolmente il diritto degli amministrati. Nel settore penale si registrano ugualmente lamentele per quanto concerne sia la teoria che la prassi del diritto di difesa nell'irrogazione delle sanzioni. Ha suscitato, com'è noto, vive perplessità e riserve la mancata disposizione del principio di legalità. La compressione del doppio grado di giudizio nei casi, non troppo infrequenti, di dimissione amministrativa dallo stato clericale è indice di una precaria e perniciosa emergenza criminale⁸⁵. In generale, lo statuto del fedele non è soggetto a restrizioni o

⁸² Lo schema del 1977 ad es. menzionava: «11. Il diritto di ricorso contro l'abuso di potere (can. 34); 12. Il diritto di difesa nelle cause giudiziarie e amministrative (can. 36 § 2); 13. Il diritto di conoscere il nome del denunciante nelle stesse cause (can. 36 § 3)» (riportato da E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti...*, cit., 495).

⁸³ «Neque id sufficit ut tutela iurium in iure nostro convenienter vigeat. Agnoscenda enim sunt iura subiectiva vera et propria sine quibus ordinatio iuridica societatis vix concipitur. Proclamari idcirco oportet in iure canonico principium tutelae iuridicae aequo modo applicari superioribus et subditis, ita ut quaelibet arbitrariorum suspicio in administratione ecclesiastica penitus evanescat» (SINODO DEI VESCOVI, *Principium VII. De ordinanda procedura ad tuenda iura subiectiva*, Communicationes 1 [1969] 83).

⁸⁴ Per alcuni riscontri cfr. anche D. CITO, *La tutela dei diritti fondamentali del fedele nell'ordinamento canonico*, in *I diritti fondamentali...*, cit., 175-176.

⁸⁵ Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 363-386. Lo stato di emergenza attuale è pernicioso per la sbrigliatilità e sommarietà dei giudizi e per l'incuria precedente che denota; rilevava mestamente Benedetto XVI: «A partire dalla metà degli anni Sessanta [il diritto penale] semplicemente non è stato più applicato. Dominava la convinzione che la Chiesa non dovesse essere una Chiesa di diritto, ma una Chiesa dell'amore; che non dovesse punire» (BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Città del Vaticano 2010, 47).

garanzie procedurali per quanto attiene agli interventi legislativi⁸⁶. La maggior formalizzazione e razionalizzazione degli atti di direzione della comunità resta in pratica una sentita carenza nell'ordinamento canonico⁸⁷. Il contenimento del garantismo giurisdizionale in genere e processuale in specie non giova insomma alla pratica e alla realizzazione dei diritti fondamentali.

4.2. *La possibile emersione di nuovi fronti di garanzia*

Occorre a questo punto chiedersi se il tempo trascorso e l'affinamento della sensibilità giuridico-ecclesiale non abbiano portato anche a possibili nuove acquisizioni o formalizzazioni. Gli eventi legati al fluire e, in parte, alla vorticosità della storia sono sicuramente fonte di riflessione ed esperienza, ma non è detto che abbiano rilevanza giuridica primaria e fondamentale. Fermo restando una certa circospezione e cautela nell'ampliare indebitamente lo spettro d'osservazione⁸⁸, ci sembra che nella vita della Chiesa si registrino almeno *due ambiti* di grande spinta e impulso per la coscienza sociale capaci di incidere nello sviluppo dell'autocoscienza del dover essere essenziale del cristiano: il campo *economico-amministrativo* e quello *cautelativo-penale*. Povertà e moralità costituiscono da oltre un millennio uno spinoso problema nella disciplina del clero⁸⁹, ma ci pare abbiano assunto tratti e caratteristiche di un'esigenza primaria in riferimento alla conformazione di un'organizzazione ecclesiastica al passo coi tempi. Accomuna tali profili la *garanzia del buon governo* materiale e personale della comunità e *la vigilanza e il concorso di tutti i battezzati* in linea con l'esplicitazione dello stile evangelico.

4.2.1. *La trasparenza e l'efficienza amministrativa*

La gestione dei beni temporali ecclesiali oggi giorno richiede probabilmente un supplemento di controllo e di protezione in vista dell'assicurazione dell'ef-

⁸⁶ Anche lo Schema c.d. monacense (W. Aymans – H. Heinemann – K. Mörsdorf – R. A. Strigl), prevedeva solo la limitazione legale dei diritti fondamentali e comunque *salva illorum substantia*, cfr. can. 25 § 2, Arkiv für katolhohisches Kirchenrecht 140 (1971) 435.

⁸⁷ Cfr. M. DEL POZZO, *Quale futuro...*, cit., 600-603.

⁸⁸ La scienza costituzionale non dovrebbe mai limitarsi al momentaneo e al contingente ma cogliere la struttura essenziale del diritto del popolo di Dio.

⁸⁹ La figura del chierico simoniaco e concubinario sono probabilmente gli abusi tramandati con più frequenza dalla tradizione canonica.

fettiva e proficua destinazione ai fini stabiliti⁹⁰. Al di là di inevitabili⁹¹ quanto dolorosi scandali e clamori mediatici recenti, l'esemplarità dell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico deriva dalla speciale funzione di custodia e di affidamento demandata ai responsabili. La rettitudine e la buona volontà degli agenti non bastano ad assicurare la qualità e l'efficienza di un servizio intrinsecamente «per conto terzi». Nell'attuale legislazione, nonostante i notevoli miglioramenti e ammodernamenti apportati⁹², si nota comunque un certo deficit di garanzie e riscontri, soprattutto se comparato con i meccanismi e gli standard dei sistemi secolari. In questo settore, più che in ogni altro, sembrano peraltro assumibili e importabili l'esperienza e la strumentario maturati negli ordinamenti civili. A parte interventi tecnici più specifici e puntuali⁹³, è abbastanza sentita quindi la previsione di risorse e parametri di carattere generale diffusi e condivisi (scadenze contabili, pubblicazione di bilanci, rendicontazione, ecc.). Un dato importante pare *l'informazione e la spiegazione della gestione economico-amministrativo* agli interessati. Tale profilo involge il principio, attualmente assai sentito, della trasparenza di governo e della chiarezza contabile. Il rispetto per la discrezionalità e la limitata esigibilità del risultato⁹⁴, non escludono poi *la dimostrazione del rigore e della serietà della condotta*. La correttezza si traduce quindi nella giustificazione della funzionalità e rispondenza delle scelte assunte. Quest'ordine di considerazioni riguarderebbe in generale lo svolgimento degli uffici ecclesiastici ma si registra una particolare carenza e impellenza proprio nella materia economico-finanziaria⁹⁵. Il riscontro del modo e del contenuto dello svolgimento dell'incarico rientrano in pratica nel dovere di oculata amministrazione.

⁹⁰ «I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri» (can. 1254 § 2). Il canone esplicita dunque la finalizzazione dell'attività patrimoniale ecclesiale.

⁹¹ Cfr. Mt 18,7.

⁹² Basti pensare all'introduzione dei consigli per gli affari economici (cann. 492, 537, 1280).

⁹³ L'assetto economico della Santa Sede è in fase di profonda revisione e riordino con l'istituzione del Consiglio per l'Economia (FRANCESCO, m.p. *Fidelis dispensator et prudens*, 24-II-2014), cfr. anche D. ZALBIDEA, *La reorganización económica de la Santa Sede. Balance y perspectivas*, Ius Canonicum 54 (2014) 221-251, che individua nella trasparenza e nella professionalizzazione le linee direttive della riforma.

⁹⁴ L'informazione e il controllo non possono mai trasformarsi in espedienti per sminuire o paralizzare le attribuzioni e l'iniziativa del responsabile. Nell'amministrazione ecclesiastica, considerati anche gli scopi e i contenuti sociali della gestione, non si richiede certo la massimizzazione del profitto o l'ottimizzazione degli utili ma la coscienza e rispondenza della conduzione.

⁹⁵ L'attività amministrativa provvedimentale ha già parecchie misure e assicurazioni (cfr. ad es. l'obbligo di istruttoria, consultazione, partecipazione, motivazione, ecc.; cann. 50 e 51). Interessan-

La razionalizzazione degli organismi economici della Sede Apostolica in atto porterà presumibilmente ad una maggior linearità e comprensibilità del settore, sarebbe auspicabile però che la revisione non riguardasse solo le strutture apicali ma interessasse i principi comuni anche a livello particolare. La capillarità e l'influenza delle condotte minute merita anzi ancor più attenta considerazione e cautela (si pensi ad esempio al parroco o al rettore di una chiesa). La sensazione è che la maggior correttezza e trasparenza nei criteri dell'attività patrimoniale ecclesiastica proceda al traino dei parametri manageriali secolari e sia indotta dall'evoluzione della legislazione civile, anziché essere un'autonoma esigenza di onestà e di civiltà. Il rischio peraltro è quello di consentire o tollerare un'eccessiva disparità d'azione tra le diverse tradizioni culturali che nuoce all'edificazione dei fedeli soprattutto in un'epoca di globalizzazione e di grande interazione sociale⁹⁶. La fissazione di principi generali d'indirizzo e di requisiti minimi di riscontro appare quindi sempre più come un'impellente garanzia di probità e d'appartenenza. Il rilievo non a caso è stato già indicato nella sua rilevanza primaria e costituzionale⁹⁷. Fermo restando la sua strumen-

te in questa linea è anche G. DELLAVITE, *Munus pascendi: autorità e autorevolezza. Leadership e tutela dei diritti dei fedeli nel procedimento di preparazione di un atto amministrativo*, Roma 2011.

⁹⁶ Si pensi al possibile differente approccio al tema tra le chiese latine o africane e quelle mitteleuropee o anglosassoni (ove in molti casi sono già statati raggiunti buoni livelli di trasparenza e chiarezza). La Chiesa riconosce e rispetta le diversità ambientali ma non può ammettere un'eccessiva disparità o squilibrio comportamentale e operativo. Già a proposito della situazione giudiziaria lamentavamo: «A ben guardare si profila quindi un panorama variegato, come a dire, una "giustizia a due o a tre velocità": accelerata (forse troppo), moderata e, non di rado, rallentata» (M. DEL POZZO, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale: «vecchi» dati e «nuove» tendenze*, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ [eds.], *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2009, 465), considerazioni analoghe possono valere per l'ambito economico.

⁹⁷ J.-P. Schoupe nella relazione del 30-X-2013 al Gruppo di ricerca CASE presso la Pontificia Università della Santa Croce su *Diritti fondamentali dei fedeli in rapporto alla partecipazione al governo dei beni temporali* (Ius Ecclesiae 26 [2014] 397-414) dedica un paragrafo a «Una lacuna da colmare: la formalizzazione del diritto fondamentale dei fedeli all'informazione» (§ 4), ove, oltre a lamentare la mancata previsione nella LEF e nei codici, sottolinea: «L'urgenza di colmare detta lacuna non può che aumentare di fronte alla palese crescita di importanza assunta dall'informazione sia nella vita e nel governo della Chiesa sia nella società tecnologica e globalizzata» (411).

In linea non troppo dissimile rileva González Martínez: «Puede deducirse –aun cuando no se encuentre formalizado– un derecho a la información en la Iglesia. Hay motivos de peso para ello: porque sin la información no es factible participar con cierto conocimiento en la vida de la Iglesia, ni tampoco formarse una adecuada opinión. Es una realidad que se delinea con la participación real en la vida de la Iglesia. Informar puede considerarse como un deber también de la Jerarquía, en la medida que se refiere al bien común y a las instituciones; y también a los demás fieles. Y la materia se compone de las actividades con dimensión externa y social en la Iglesia; no

talità e accessorietà⁹⁸, il profilo economico sembra destinato tra l'altro a incrementarsi e ampliarsi nella pastorale della nuova evangelizzazione.

Il sostegno alla Chiesa costituisce un diritto-dovere del fedele. Nonostante la formulazione legale⁹⁹, la dottrina riconosce abbastanza concordemente che il battezzato ha una posizione non solo passiva e debitoria, ma attiva e partecipativa in ordine ai mezzi materiali che integrano la missione del corpo di Cristo¹⁰⁰. L'attuale normativa si limita ad individuare abbastanza sommariamente la doverosità e le finalità del concorso patrimoniale. La successiva regolamentazione settoriale disciplina poi la modalità di amministrazione dei beni ecclesiastici¹⁰¹. Al di là di una limitata incisività¹⁰², la disciplina vigente evidenzia soprattutto il controllo gerarchico ma non dedica speciale attenzione alla vigilanza sociale o diffusa. La positiva statuizione del ruolo del fedele apparirebbe pertanto opportuna e significativa. L'affermazione di principio circa i criteri della trasparenza e dell'oculatazza della gestione dei beni temporali in vista del fine spirituale della Chiesa vincolerebbe l'organizzazione ecclesiastica e l'intero popolo di Dio¹⁰³. Non si tratta di un mero canone direttivo o ispiratore del sistema ma di una vera e propria spettanza fondamentale soprattutto là dove si riconoscesse il diritto dei fedeli interessati di conoscere la destinazione dei propri contributi e la modalità dell'impiego delle risorse del c.d. patrimonio stabile degli enti ecclesiali d'appartenenza, con le opportune cautele e meccanismi di tutela. Fermo restando la diversità di situazioni

es materia lo personal y lo privado y todo lo relativo al secreto en el fuero interno» (*Libro II del CIC*, cit., 88). Questo A. evidenzia bene la spettanza per quanto ritenga implicito il diritto nel disposto del can. 212.

⁹⁸ I beni temporali non rientrano tra i beni salvifici ma sono funzionali all'adempimento della missione evangelizzatrice (cfr. *supra* nt. 51).

⁹⁹ «I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri» (can. 222 § 1).

¹⁰⁰ Cfr. J.-P. SCHOUPPE, *Diritti fondamentali dei fedeli...*, 401-406; D. CENALMOR, *sub c.* 222, in *Commentario exegetico...*, II/1, Pamplona 2002, 154; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Roma 2007, 52-59.

¹⁰¹ Cfr. cann. 1273-1289 (Tit. II. *L'amministrazione dei beni*).

¹⁰² Il tono esortativo talora prevale sulla valenza giuridica delle statuizioni.

¹⁰³ Schouppe esplicita la sua richiesta così: «La formalizzazione di questo diritto-dovere nel catalogo di entrambi i Codici canonici dovrebbe prendere in considerazione il diritto di tutti fedeli di essere informati in modo generale sul governo ecclesiale sia a livello centrale che locale. Inoltre, tra i fedeli, quelli che partecipano al governo della Chiesa devono essere più specificamente informati in modo proporzionale al loro "interesse", ossia in funzione della loro presa di responsabilità nel servizio della Gerarchia e a seconda della loro preparazione professionale nonché della personale condizione ecclesiale» (*Diritti fondamentali dei fedeli...*, cit., 412).

e di contesti, appare d'obbligo peraltro il rinvio alle più specifiche direttive e indicazioni delle rispettive Conferenze episcopali. Per conseguire il bene giuridico comune e condiviso della visibilità e testimonianza della conduzione economica ecclesiale sembra necessario comunque superare tanto l'indifferenza e l'apatia di parecchi fedeli quanto il senso di fastidio e resistenza dell'autorità¹⁰⁴. L'incremento dell'ordine sociale giusto del popolo di Dio d'altronde procede dallo sviluppo della mentalità e del costume più che dal miglioramento delle forme e delle regole.

4.2.2. *L'emergenza penale e la salvaguardia dell'infanzia*

In riferimento alla giustizia penale canonica si è verificata ultimamente un'analogia e probabilmente ancor più grave situazione di preoccupazione e di pericolo per l'integrità dell'*imago Ecclesiae*. I mezzi di comunicazione sociale e l'opinione pubblica (interna e soprattutto esterna¹⁰⁵) hanno denunciato, rimarcato –e, in parte, amplificato– la non trascurabile corruzione morale e criminale di membri del clero per gli abusi sessuali nei confronti dei minori. Al di là delle ingenerose accuse e delle strumentalizzazioni mediatiche, resta l'urgenza della repressione e della riparazione, l'oggettività dello scandalo e la serietà dell'allarme. L'energica risposta magisteriale e pastorale in atto ha manifestato la salute e vitalità dell'organismo ecclesiale. Oltre ai numerosi procedimenti sanzionatori già conclusi o inoltrati¹⁰⁶, anche la riforma della legislazione è una chiara testimonianza del desiderio di adeguare e affinare gli strumenti di tutela alla luce della scienza e dell'esperienza acquisita. Ci sembra che perfino gli attacchi e le crisi possano risultare salutari e vantaggiosi

¹⁰⁴ Le lacune e le mancanze nella gestione del patrimonio ecclesiastico spesso sono rinfacciate strumentalmente o polemicamente da coloro che sono lontani o ostili alla Chiesa e sono trascurate o ignorate dai credenti osservanti e praticanti. La richiesta di dati o informazioni non deve essere concepita come un attentato alla fiducia e alla stima nei confronti dei pastori.

¹⁰⁵ Cfr. ad es. il c.d. Rapporto Murphy (<http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PB09000504>) e BENEDETTO XVI, *Lettera pastorale ai cattolici dell'Irlanda*, 19-III-2010, in cui tra l'altro il Papa senza mezzi termini dichiara: «Non si può negare che alcuni di voi e dei vostri predecessori avete mancato, a volte gravemente, nell'applicare le norme del diritto canonico codificate da lungo tempo circa i crimini di abusi di ragazzi. Seri errori furono commessi [...] Tutto questo ha seriamente minato la vostra credibilità ed efficacia» (n. 11).

¹⁰⁶ Il Rapporto presentato il 5-6-V-2014 dalla Santa Sede all'ONU in riferimento alla Convenzione contro la tortura parla di 848 chierici destituiti dallo stato clericale e di altri 2500 già sottoposti a sanzioni minori, in <http://www.news.va/it/news/mons-tomasi-convenzione-tortura-riconosciuto-impeg> (10-VII-2014).

nella misura in cui si riconoscano gli errori e si contrastino efficacemente le cause. Orbene l'emergenza penale contemporanea ha palesato la debolezza di un punto nevralgico dell'opera di evangelizzazione: la protezione e la cura dei piccoli e dei deboli. L'esposizione dei minori alla prevaricazione dei ministri sacri manifesta evidentemente una stridente e deplorabile contraddizione col messaggio di salvezza. Vale la pena quindi cercare la via per rafforzare a livello primario e fondamentale l'*obbligatorietà giuridica della difesa dell'infanzia*.

La triste vicenda degli abusi sessuali ha richiesto molta solerzia e determinazione nel predisporre misure e provvedimenti adeguati. Le indicazioni generali della Santa Sede¹⁰⁷ e le linee guida della Congregazione per la Dottrina della Fede e delle singole Conferenze episcopali sono un chiaro indice della gravità della minaccia e della drammaticità dell'attentato alla santità della Chiesa. La sensibilità raggiunta e i risultati conseguiti sono un incoraggiante indice di reazione e fermezza, ma non possono indurre ad alcun cedimento o vacua soddisfazione. La sensazione di emergenza e il clima di provvisorietà che si respira denota una pregressa sconfitta e un limite per l'attuale sicurezza dei rapporti giuridici. Benedetto XVI non ha mancato di rilevare peraltro l'equivoco soggiacente alla crisi della giustizia penale e i fraintendimenti operativi¹⁰⁸. Non a caso, alla Chiesa sono stati imputati, più dei delitti e delle riprovevoli miserie dei suoi ministri, la carenza di prevenzione e di vigilanza dei Pastori. L'opinione pubblica è rimasta indignata dunque più dal rilassamento dei supposti «buoni» che dalla malizia dei pochi (!) «cattivi». La responsabilità morale e giuridica della gerarchia viene ricondotta prevalentemente alla *culpa in eligendo et in vigilando*. Coscienti del fatto che forse si possono allontanare ma non eliminare completamente le «mele marce»¹⁰⁹, il richiamo si riferisce alla consapevolezza e accortezza dell'obbligo di vigilanza e protezione

¹⁰⁷ È abbastanza significativa la presenza nella *homepage* della Santa Sede di una ricca raccolta di testi e documenti su *Abuso sui minori. La risposta della Chiesa* (http://www.vatican.va/resources/index_it.htm).

¹⁰⁸ Nella stessa occasione sopra riportata (cfr. nt. 85) il Pontefice asseriva: «In quell'epoca anche persone molto capaci hanno subito uno strano oscuramento del pensiero. Oggi dobbiamo imparare nuovamente che l'amore per il peccatore e l'amore per la vittima stanno nel giusto equilibrio per il fatto che io punisco il peccatore nella forma possibile e appropriata: in questo senso nel passato c'è stata un'alterazione della coscienza per cui è subentrato un oscuramento del diritto e della necessità della pena» (*Luce del mondo*, cit., 45).

¹⁰⁹ L'esperienza del peccato e delle miserie della creaturalità è una costante ineliminabile nel cammino storico del popolo di Dio. La linea di soluzione non può che passare comunque attraverso l'attento e premuroso discernimento, selezione e formazione dei seminaristi e dei candidati alla vita consacrata.

della comunità a difesa specialmente dei soggetti più deboli, secondo la specificità della propria posizione e attribuzione. Vale la pena ricordare al riguardo che la tempestività e la premura degli interventi cautelari è normalmente considerata la miglior garanzia di tutela¹¹⁰. Al contempo alla singolarità della funzione autoritativa di salvaguardia, corrisponde l'obbligo di controllo e di ausilio dell'intero popolo cristiano: nessuno è dispensato dal grave dovere di contrastare gli abusi e le violazioni sui minori. Un ulteriore aspetto concerne l'impostazione affermativa e positiva che dovrebbe assumere la legislazione ecclesiastica, specie in riferimento allo statuto del fedele¹¹¹, alla Chiesa sta massimamente a cuore la cura e la sollecitudine verso i «piccoli»¹¹².

Anche in questo caso può porsi la questione della configurabilità e del senso di un diritto fondamentale in questa materia. La legislazione attuale evidentemente già regola i delitti nei confronti dei minori¹¹³, il problema però è rappresentato dalla generalizzazione e dalla condivisione della spettanza di salvaguardia. L'anello debole del sistema è rappresentato proprio dalla coscienza e portata dell'obbligo di custodia e di protezione dei battezzati. Una previsione specifica non solo allontanerebbe il paventato rischio che il pendolarismo ricorrente riporti dall'attuale accanimento penale all'indolenza sanzionatoria e special-preventiva precedente, ma individuerrebbe meglio l'estensione del bene giuridico e la natura dell'impegno richiesto¹¹⁴. Alla Chiesa interessa logicamente fattivamente la corretta crescita e formazione dei fanciulli e dei giovani. Pare importante dunque suggellare la svolta intervenuta nella mentalità eccle-

¹¹⁰ È utile sottolineare che il deficit nell'applicazione delle misure cautelari è un sentito limite dell'azione di salvaguardia e di governo; cfr. anche G. P. MONTINI, *Provvedimenti cautelari urgenti nel caso di accuse nei confronti di ministri sacri. Nota sui canoni 1044 e 1722*, Quaderni di diritto ecclesiale 12 (1999) 191-204.

¹¹¹ Non si tratta di una questione di «strategia» o di «lifting normativo» ma di riconoscere la bontà del giusto e la necessità della repressione dell'ingiustizia.

¹¹² Occorre evitare la sensazione di reazione allo stato di accusa o di risposta alle denigrazioni e ai rimproveri provenienti dalla stampa o dagli organismi internazionali.

¹¹³ Cfr. can. 1395 CIC e art. 6 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de gravioribus delictis*, approvate dal Santo Padre il 21-V-2010 e promulgate dalla CDF con *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella lettera apostolica motu proprio data «Sacramentorum sanctitatis tutela»*, 15-V-2010, AAS 102 (2010) 424.

¹¹⁴ La formalizzazione della prescrizione dovrebbe insomma esplicitare che l'opzione preferenziale della Chiesa per i piccoli, i deboli e i malati si concreta nella speciale cura e attenzione nei confronti dell'infanzia e della disabilità. La formazione e la protezione spirituale e morale dei minori e degli infermi è pertanto un impegno e una sollecitudine prioritaria di tutti i fedeli. Ciascuno dunque è tenuto, nella misura delle proprie funzioni e possibilità, a vigilare e contribuire a reprimere ogni genere di violazioni e attentati.

siale dall'ambiguo ed equivoco tentativo buonista di segretazione e limitazione degli scandali alla consapevolezze della doverosa repressione del male ed eliminazione del pericolo¹¹⁵. L'indicazione inoltre non concerne solo i compiti istituzionali dell'autorità ma anche l'attenzione, la sensibilità e il concorso di tutto il popolo cristiano. La scontata aspirazione alla piena moralità e rettitudine dell'ambiente ecclesiale si traduce inoltre nel desiderio di assicurare l'integrità anche degli altri ambiti ove si svolge la personalità dell'infante. La piaga della pedofilia e degli abusi sui minori, nonostante la focalizzazione mediatica, com'è noto, riguarda anche, e in misura non minore, l'ambiente familiare, scolastico, sportivo e ricreativo¹¹⁶. L'emergenza criminale richiede pertanto una diligenza a tutto campo e un coinvolgimento globale della comunità.

5. UNA SOLUZIONE NECESSARIAMENTE PROVVISORIA: CONSIDERAZIONI EPISTEMOLOGICHE

La ricostruzione operata ha cercato di cogliere possibili esigenze di cambiamento e di riforma. Ogni rielaborazione dello statuto del fedele non può limitarsi però alla regolamentazione esistente, deve aprirsi pure alle istanze e sollecitazioni emergenti nella vita della Chiesa. La struttura giuridica è necessariamente legata all'evoluzione della materia sociale. Evidentemente il profilo costituzionale ha per «costituzione» un notevole grado di stabilità e resistenza¹¹⁷, ciò non significa tuttavia che sia impermeabile e insensibile ai cambiamenti e alle trasformazioni lungo il cammino della salvezza. La principale notazione di carattere sostanziale concerne dunque la storicità e dinamicità del fenomeno giuridico. Lo statuto del fedele coglie il nucleo essenziale del dover essere cristiano ma non coincide con la mera formalizzazione del diritto divino: è diritto divino e umano ad un tempo¹¹⁸. Il rapporto degli *iura fidelium* con

¹¹⁵ In merito cfr. anche M. DEL POZZO, *Il rapporto tra delitto e peccato nell'attualità del diritto canonico*, *Ius Canonicum* 53 (2013) 214-215.

¹¹⁶ Fermo restando la positività dell'orientamento di fondo, l'assenza di uno specifico delitto canonico al di fuori della commissione da parte di un chierico o di un membro di un istituto di vita consacrata non significa l'irrelevanza o trascurabilità del problema sociale. Le realtà civili interessano la Chiesa, in modo particolare per quanto attiene alla famiglia e alla scuola.

¹¹⁷ Precisava ad es. mons. Onclin a proposito della LEF: «Sarà un testo dotato della massima stabilità, ma del tutto riformabile secondo le esigenze dei tempi in così rapida evoluzione» (*L'Osservatore Romano* 7-VIII-1971).

¹¹⁸ Lo statuto del fedele è un portato soprannaturale e culturale. La giustificazione della posizione richiederebbe una analitica argomentazione che trascende le possibilità della presente indagine.

lo *ius divinum* ne segna l'origine e l'indubbia dipendenza e conformità¹¹⁹ ma non circoscrive la capacità e le potenzialità del sistema. L'emersione di nuovi fronti di tutela, come abbiamo cercato di mostrare, non rappresenta la semplice esplicitazione di un dato preesistente ma l'affinamento della cultura e sensibilità giuridica di un popolo. Il rischio insito in un'eccessiva intraprendenza e audacia riformatrice è quello di presentare come primario e basilare ciò che è secondario e accessorio, le perplessità palesate concernono proprio l'essenzialità ed effettiva utilità di supposte previsioni aggiuntive. La garanzia del rigore gnoseologico e deontologico è assicurata ad ogni modo dal ricostruire gli assiomi e i criteri fondamentali a partire dalla concretezza dei fatti e delle vicende del popolo di Dio. La novità e l'originalità, nei casi considerati e presumibilmente negli altri che si potrebbero esaminare o si presenteranno¹²⁰, ovviamente è abbastanza relativa e limitata; si tratta per lo più di una derivazione o determinazione di valori o principi generali già acquisiti e configurati che richiedono una maggior individuazione e specificazione direttiva. Non è casuale tra l'altro che ci si muova prevalentemente nel contesto dei beni giuridici ecclesiali strumentali e non principali¹²¹. Ci sembra importante tuttavia che la scienza costituzionale per la propria funzione di riferimento, pur con la prudenza e cautela tipiche della propria tecnica¹²², si collochi nell'avanguardia e non nelle retrovie del movimento canonistico¹²³.

Un'altra considerazione riguarda la *configurazione dello statuto del fedele*. La proficuità del dialogo e del confronto con la cultura secolare non implica un appiattimento ed un'omologazione del sistema canonico con il pensiero e il modello civilistico¹²⁴. La deriva formalistica e relativistica degli ordinamen-

¹¹⁹ La conformità dei diritti con la volontà fondazionale di Cristo è il presupposto imprescindibile della loro validità.

¹²⁰ Si pensi magari alla legalità o giustiziabilità penale, alla formalizzazione degli atti normativi o all'applicazione del principio di sussidiarietà in linea con le aspirazioni di papa Francesco.

¹²¹ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Presentazione sistematica...*, cit., 393. I beni salvifici (parola, sacramenti e servizio della carità) ci paiono comprensibilmente meglio delineati ed esplorati e meno suscettibili di precisazioni e integrazioni.

¹²² Il rispetto del livello principale e fondamentale della scienza costituzionale implica una certa ponderazione e consolidamento. La prudenza non vuol dire però lentezza e indecisione ma oculata valutazione e decisione operativa (cfr. J. PIEPER, *La prudenza*, Brescia-Milano 1999, 42-45).

¹²³ Il rilievo costituzionale può scorgersi nello stesso sorgere dei retti cambiamenti sociali (*in ipso ortu rerum novarum*).

¹²⁴ Le resistenze nell'ammissione della categoria dei «diritti fondamentali» palesate nelle discussioni dell'80 derivavano proprio da questa preoccupazione (cfr. A. SCOLA – E. CORECCO – N. HERZOG (eds.), *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. Actes du IV. Congrès international de droit canonique, Fribourg (Suisse), 6-11-X-1980 - Die Grundrechte des*

ti statuali è fin troppo evidente e palese. Sembra utile dunque mettere in guardia da almeno tre rischi presenti nel costituzionalismo moderno e non esenti dalla *forma mentis* di molti giuristi, compresi quelli ecclesiali¹²⁵.

La prima minaccia è quella del *formalismo enunciativo o dichiarativo*. Il mero riconoscimento solenne di un valore non assicura la concretezza della spettanza e l'effettiva attribuzione del bene. L'arte del giusto, anche nella dimensione dispositiva e configurativa della regolamentazione, porta dunque a superare la compiacenza nella perfezione teorica della struttura o del modello¹²⁶. La principale insidia nell'ambiente ecclesiale, specie a fronte di una limitata rivendicazione e giustiziabilità, è quella di emulare stereotipi mondani o dare soddisfazione alla società civile e al foro mediatico anziché dare ingresso a sentite esigenze del popolo cristiano. I diritti fondamentali dovrebbero avere sempre una motivazione e giustificazione *ad intra* più che una valenza esemplare e dimostrativa *ad extra*. Non serve inoltre una dichiarazione che resti lettera morta o espressione d'intenti e non si concreti poi nella pratica e nell'attuazione della giustizia. La difficoltà principale è sempre la condivisione e la reale partecipazione, per così dire, *in capite et in corpore* delle aspirazioni e delle istanze¹²⁷. La sapienza antropologica cristiana insegna che la prima vera riforma o, piuttosto, la premessa di ogni sviluppo istituzionale è un salto di qualità di ordine mentale e comportamentale da parte dei diversi agenti, non esclusa la gerarchia¹²⁸.

Non troppo lontano dal primo pericolo e, forse, ancor più vicino o in linea con la sensibilità ecclesiastica è la *confusione degli iura fidelium con un generico richiamo moralistico*. I diritti fondamentali hanno un evidente presupposto

Christen in Kirche und Gesellschaft. Akten des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenrecht - I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV. Congresso internazionale di Diritto canonico, Fribourg-Freiburg im Breisgau-Milano 1981).

¹²⁵ La scienza secolare esercita un ascendente e un influsso abbastanza consistente sulla canonistica soprattutto a livello di teoria generale e di criteri di concettualizzazione, cfr. M. DEL POZZO, *Il magistero di Benedetto XVI ai giuristi. Inquadramento, testi e commenti*, Città del Vaticano 2013, 21-23.

¹²⁶ Cfr. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, *Ius Ecclesiae* 19 (2007) 13-36.

¹²⁷ Il riconoscimento dei diritti non è una forma di complicazione o aggravamento nell'esercizio della potestà ma il modo di assicurare il perseguimento del massimo bene della comunità.

¹²⁸ «Gli autentici mutamenti sociali sono effettivi e duraturi soltanto se fondati su decisi cambiamenti della condotta personale. Non sarà mai possibile un'autentica moralizzazione della vita sociale, se non a partire dalle persone e facendo riferimento ad esse: infatti, "l'esercizio della vita morale attesta la dignità della persona"» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, n. 134).

e portata etica ma vanno al di là dell'appello alla coscienza o dell'ammonimento dottrinale: costituiscono beni dovuti in giustizia con carattere di pregiudizialità e immediatezza. Il costituzionalismo e il convenzionalismo internazionale spesso si lasciano ammalare da affermazioni ad effetto, vaghe e prive di incidenza. Fermo restando la tendenziale universalità dei c.d. diritti personalissimi¹²⁹, i diritti senza chiari doveri costituiscono un evidente equivoco logico e un non senso giuridico. Una delle più comuni censure mosse alla codificazione vigente concerne lo scarso contenuto giuridico di alcune disposizioni e l'indulgere ad eccessive illustrazioni catechetiche¹³⁰. L'indole teologica o didascalica non ha risparmiato neppure lo stesso statuto del fedele¹³¹. L'ammissione di nuove figure o ipotesi legislative non coincide con l'eterea formulazione di ideali di condotta o aspirazioni di principio ma con la prescrizione positiva di obblighi e spettanze¹³². Le indicazioni e le esortazioni non bastano a configurare il dover essere costitutivo del cristiano.

L'ultima sfida consiste nell'*evitare la visione strumentale dei diritti*. Nella crisi della giuridicità contemporanea è frequente la confusione della ricerca del bene con il rispetto della regola o del procedimento. La perdita di un orizzonte di senso e di valore comune e condiviso ha portato a trovare il consenso e l'accordo nel metodo e nella forma¹³³. L'esigenza allora non diventa funzionale alla difesa delle persone o al miglioramento dell'azione amministrativa ma a scongiurare l'imputabilità della condotta. La capillarità e minuziosità regolamentare assicurano l'ipotetica vigilanza della collettività sull'attività di governo¹³⁴. L'emersione dei nuovi fronti di tutela segnalati recepisce proprio l'incremento del controllo sociale e diffuso ma deve stare in guardia dal sussumere anche la complicazione e artificiosità dei meccanismi di salvaguardia civili¹³⁵. L'invocazione della partecipazione o della comunicazione fine a se stessa rischia di appesantire e intralciare sterilmente l'azione dell'au-

¹²⁹ I diritti assoluti e a maggior ragione quelli della personalità sono intrinsecamente *erga omnes*.

¹³⁰ Cfr. *supra* nt. 59. L'impronta giusrealista, da noi sostenuta e coltivata, porta ad aprirsi alla realtà sociale e ad accogliere una certa eterogeneità disciplinare ma richiede comunque un'adeguata traduzione in termini normativi.

¹³¹ Cfr. *supra* nt. 61.

¹³² In questa linea il diritto come principio ispiratore o direttivo presuppone e amplia la portata del bene giuridico in senso stretto ma non può prescindere dalla sua base sostanziale.

¹³³ Cfr. J. HERVADA, *Cos'è il diritto? La moderna risposta del realismo giuridico*, Roma 2013, 81-83.

¹³⁴ Si può parlare al riguardo di una sorta di «procedimentalizzazione della responsabilità» piuttosto consueta soprattutto nei paesi di *civil law*.

¹³⁵ La semplicità e la flessibilità restano le note caratteristiche tipiche dell'ordinamento canonico.

torità¹³⁶. I diritti fondamentali *in Ecclesia* sono forse meno inclini a fenomeni di scrupolosità e «ostruzionismo» disciplinare ma non sono affatto esclusi dal vizio sottostante: vedere nel diritto un mezzo e non un fine del potere. Occorre pertanto aver ben chiaro che la realizzazione del bene comune ecclesiale richiede necessariamente l'impulso dei diritti dei fedeli¹³⁷.

Vale la pena di ricordare che lo «stato di salute» dei diritti fondamentali non è dato tanto dal livello di speculazione o di ricerca degli specialisti quanto dalla pratica e dalla coscienza del dovuto nel popolo di Dio. In merito ci sembra che alla riflessione e spiegazione dottrinale non sia finora corrisposto un eguale sforzo di promozione e applicazione nella prassi di governo e nell'agire dei fedeli¹³⁸. Al di là dell'ammissibilità teorica di nuovi diritti, la principale e più urgente meta resta quindi la piena e consapevole corresponsabilità dei battezzati.

¹³⁶ In ambiti civili l'accesso agli atti o la partecipazione al procedimento si tramutano spesso in incombenze dilatorie e aggravati burocratici.

¹³⁷ Cfr. *supra* nt. 54 a proposito del can. 223. Nella mentalità dei Pastori il rispetto dei diritti è inteso talora come uno spiacevole limite all'esercizio della discrezionalità.

¹³⁸ «Despite the presence of specific obligations and rights in the code, difficulties remain in their practical implementation in the life of the Church» (J. H. PROVOST, *Introduction to Canons 208-223*, in J. P. BEAL – J. A. CORIDEN – T. J. GREEN [eds.], *New commentary on the Code of Canon Law*, New York-Mahwah [NJ] 2000, 257).

Bibliografía

- BAURA, E., *Parte Generale del Diritto Canonico. Diritto e sistema normativo*, EDUSC, Roma 2013.
- , *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, *Ius Ecclesiae* 19 (2007) 13-36.
- BEGUS, C., *Diritto patrimoniale canonico*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2007.
- BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, LEV, Città del Vaticano 2010.
- BERLINGÒ, S., *L'insegnamento del diritto canonico nelle Università Statali italiane. Lo statuto epistemologico di una canonistica laica*, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 10 (1997) 40-66.
- BONNET, P. A. – CITO, D. et alii, *I diritti fondamentali del fedele. A vent'anni dalla promulgazione del Codice*, LEV, Città del Vaticano 2004.
- CENALMOR, D., *sub c. 222*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1, Eunsa, Pamplona 2002, 151-156.
- , *Los derechos fundamentales en el ámbito canónico. Origen y términos de la discusión*, *Fidelium Iura* 15 (2005) 11-32.
- , *La Ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*, Eunsa, Pamplona 1991.
- CORECCO, E., *Ius et Communio. Scritti di diritto canonico*, I-II, FTL-Piemme, Lugano-Casale Monferrato 1997.
- CORECCO, E. – GEROSA, L., *Il diritto della Chiesa*, Jaca Book, Milano 1995.
- DELLAVITE, G., *Munus pascendi: autorità e autorevolezza. Leadership e tutela dei diritti dei fedeli nel procedimento di preparazione di un atto amministrativo*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2011.
- DEL PORTILLO, Á, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Eunsa, Pamplona 1969.
- DEL POZZO, M., *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, *Ius Ecclesiae* 19 (2007) 497-509.
- , *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale: «vecchi» dati e «nuove» tendenze*, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (eds.), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, EDUSC, Roma 2009, 451-479.
- , *Quale futuro per il diritto costituzionale canonico?*, *Ius Ecclesiae* 23 (2011) 583-604.

- , *Il rapporto tra delitto e peccato nell'attualità del diritto canonico*, *Ius Canonicum* 53 (2013) 199-224.
- , *Il magistero di Benedetto XVI ai giuristi. Inquadramento, testi e commenti*, LEV, Città del Vaticano 2013.
- , *La nozione giuridico-ontologica di gerarchia*, *Annales Theologici* 27 (2013) 401-417.
- , «Derechos fundamentales», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 2013, 209-212.
- , *La classificazione dei diritti fondamentali dei fedeli nella dottrina canonistica*, *Ius Ecclesiae* 26 (2014) 535-554.
- , *L'annosa questione della «fondamentalità» e la portata dei diritti dei fedeli*, in corso di pubblicazione.
- , *Puntualizzazioni sul principio costituzionale di varietà nel popolo di Dio*, *Ephemerides Iuris Canonici* 54 (2014) 339-373.
- ERRÁZURIZ M., C. J., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa, per una teoria fondamentale del diritto canonico*, A. Giuffrè, Milano 2000.
- , *Presentazione sistematica dei diritti e dei doveri fondamentali del fedele secondo i beni giuridici ecclesiali*, in M. BLANCO – B. CASTILLO – J. A. FUENTES – M. SÁNCHEZ-LASHERAS, *Ius et iura. Escritos de derecho eclesiástico y de derecho canónico en honor del profesor Juan Fornés*, Comares, Granada 2010, 393-405.
- FELICIANI, G., *Il popolo di Dio*, Il Mulino, Bologna 1991.
- FORNÉS, J., *Introducción Título I*, in *Comentario exegético*, II/1, 22-32.
- FUMAGALLI CARULLI, O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano 2003.
- GEROSA, L., *Diritto canonico. Fonti e metodo*, Jaca Book, Milano 1996.
- GHERRO, S., *Diritto canonico (nozioni e riflessioni). I. Diritto costituzionale*, Cedam, Padova 2011.
- GHIRLANDA, G., *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006.
- , voce: *Istituzione*, in G. CALABRESE – Ph. GOYRET – O. F. PIAZZA, *Dizionario di ecclesiologia*, Città Nuova, Roma 2010, 770-784.
- GONZÁLEZ DEL VALLE, J. M., *Derechos fundamentales y derecho públicos subjetivos en la Iglesia*, Eunsa, Pamplona 1971.
- GONZÁLEZ MARTÍNEZ, M. E., *Libro II del CIC. Pueblo de Dios. I. Los fieles*, Si- quem, Valencia 2005.

- HERVADA, J., *Cos'è il diritto? La moderna risposta del realismo giuridico*, EDUSC, Roma 2013.
- , *Diritto costituzionale canonico*, A. Giuffrè, Milano 1989.
- , *Introduzione critica al diritto naturale*, A. Giuffrè, Milano 1990.
- , *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia 2007.
- HERVADA, J. – LOMBARDÍA, P., *Introducción al Derecho Canónico*, in *Comentario Exegético*, I, 33-155.
- INCITTI, G., *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2007.
- LE TOURNEAU, D., *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Wilson & Lafleur, Montréal 2011.
- LLOBELL, J., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 363-386.
- LO CASTRO, G., *I soggetti e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, A. Giuffrè, Milano 1985.
- LOMBARDÍA, P., *Lezioni di diritto canonico. Introduzione - Diritto Costituzionale - Parte generale*, A. Giuffrè, Milano 1984.
- MOLANO, E., *Derecho Constitucional Canónico*, Eunsa, Pamplona 2013.
- MONTAN, A., *Il popolo di Dio e la sua struttura organica. Schemi di lezione sul Codice di diritto canonico [Libro II - «Il popolo di Dio» - cann. 204-572]*, Pontificia Università Lateranense, Roma 1988.
- MONTINI, G. P., *Provvedimenti cautelari urgenti nel caso di accuse nei confronti di ministri sacri. Nota sui canoni 1044 e 1722*, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 12 (1999) 191-204.
- ONCLIN, W., *Considerationes de iurium subiectivorum in Ecclesia fundamento ac natura*, in *Acta Congressus Internationalis Iuris Canonici (Romae, in aedibus Pont. Universitatis Gregorianaee 25-30 Septembris 1950)*, Officium Libri Catholici, Romae 1953, 211-226.
- OTADUY, J., *Derechos de los fieles (1980-2000)*, *Fidelium Iura* 10 (2000) 45-87.
- PIEPER, J., *La prudenza*, Morcelliana-Massimo, Brescia-Milano 1999.
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 2004.
- PRIETO, V., *Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile*, EDUSC, Roma 2003.
- PROVOST, J. H., *Introduction to Canons 208-223*, in J. P. BEAL – J. A. CORIDEN – T. J. GREEN (eds.), *New commentary on the Code of Canon Law*, Paulist Press, New York-Mahwah [NJ] 2000, 254-258.

- REDAELLI, C., *Il concetto di diritto canonico nella canonistica postconciliare*, in C. J. ERRÁZURIZ M. – L. NAVARRO (eds.), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, A. Giuffrè, Milano 2000, 71-113.
- SCHOUPE, J.-P., *Diritti fondamentali dei fedeli in rapporto alla partecipazione al governo dei beni temporali*, *Ius Ecclesiae* 26 (2014) 397-414.
- SCOLA, A. – CORECCO, E. – HERZOG, N. (eds.), *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. Actes du IV. Congrès international de droit canonique, Fribourg (Suisse), 6-11-X-1980 - Die Grundrechte des Christen in Kirche und Gesellschaft. Akten des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenrecht - I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV. Congresso internazionale di Diritto canonico*, Éditions univertaires de Fribourg-Herder-A. Giuffrè, Fribourg-Freiburg im Breisgau-Milano 1981.
- TURCHI, V., *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009.
- ZALBIDEA, D., *La reorganización económica de la Santa Sede. Balance y perspectivas*, *Ius Canonicum* 54 (2014) 221-251.
- ZANNONI, G., *Il diritto canonico nell'ontologia della fede. Il fatto giuridico evento dell'umano*, Marcianum Press, Venezia 2011.
- ZANNOTTI, L., *La Chiesa e il principio di autorità. Una riflessione sugli elementi essenziali del diritto canonico*, G. Giappichelli, Torino 2012.